

Con la sentenza n.20829/2013 la Cassazione ha stabilito che si riconosce il risarcimento al lavoratore demansionato, nel caso in cui sia provato che quest'ultimo aveva sofferto di crisi depressive e che aveva quindi subito un danno alla salute assimilabile alla lesione biologica permanente. Nel caso specifico il demansionamento è avvenuto nell'ambito di una fusione da una piccola ad una grande banca, con conseguente demansionamento, senza che si tenesse conto dell'esperienza lavorativa precedente e della professionalità acquisita.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.20829 del 11/09/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)